

24	02/09/2025	Revisionato par. 5.2	C. Iannuzzi	C. D'Aquaro	D. Gilormo
23	26/04/2024	Revisionato par. 2.3 e 8.4.2	C. Iannuzzi	C. D'Aquaro	D. Gilormo
22	19/04/2024	Revisionato par. 2.2 - 5.1 -10.4 in seguito all'analisi documentale di Accredia	C. Iannuzzi	C. D'Aquaro	D. Gilormo
21	09/01/2024	Inserito nel par. 3 ulteriore definizione. Eliminata la nota par. 8.4 Revisionato par. 10.1	C. Iannuzzi	C. D'Aquaro	D. Gilormo
20	20/04/2023	Allineamento con altri documenti di sistema delle modalità di gestione di reclami, ricorsi e appelli	V. Mazza	C. D'Aquaro	D. Gilormo
19	03/11/2022	Specificate alcune prassi attuate da anni in fase di comunicazione degli esami e alle facoltà di eventuali osservatori con precisazioni sui mantenimenti e sulle autocertificazioni.	V. Mazza	C. D'Aquaro	D. Gilormo
18	12/04/2022	Allineamento ai Regolamenti collegati	V. Mazza	C. D'Aquaro	D. Gilormo
17	24/02/2021	Modificato paragrafo 6 e 10.2 (inserita gestione portale) e 8 (inserita possibilità esami da remoto)	V. Mazza	C. D'Aquaro	D. Gilormo
16	15/12/2020	Inserito paragrafo 10.4 trasferimento da altro OdC	V. Guzzo	V. Guzzo	D. Gilormo
15	19/11/2019	Modifica Logo. Modificata nota 1 di para 6.1	V. Guzzo	R. De Pari	D. Gilormo
14	02/05/2019	Inserite modalità di certificazione Professionisti Junior. Modificato paragrafo 15 per requisiti di GDPR	R. De Pari	V. Guzzo	R. De Pari
01/13		Le revisioni dalla 01 alla 13 sono state inserite dal 17/12/2012 al 12/12/2018.	Vari	Vari	Vari
00	06/07/2012	Emissione	R. De Pari	E. Stanghellini	V. Mazzaro
Rev.	Data	Motivo Revisione	Preparato da Direttore / Resp. SGQ	Verificato da Presidente CSI/Resp. SGQ/Direttore Tecnico/Responsabile tecnico	Approvato da Amministratore Delegato
					Presidente AICQ SICEV

INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. DOCUMENTI**
 - 2.1 Documenti di base
 - 2.2 Documenti applicabili
 - 2.3 Documenti di riferimento
- 3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI**
- 4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 5. REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE**
 - 5.1 Prerequisiti per i Candidati
 - 5.2 Requisiti minimi per la certificazione delle figure professionali e requisiti per il riconoscimento delle competenze settoriali
- 6. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA**
 - 6.1 Documentazione da presentare
 - 6.2 Esame della Domanda di Certificazione
- 7. PAGAMENTO DELLE QUOTE INERENTI ALLE VARIE FASI DEL PROCESSO CERTIFICATIVO**
- 8. ESAMI ED ISCRIZIONE NEI REGISTRI**
 - 8.1 Pianificazione delle sessioni di esame
 - 8.2 Prove d'esame
 - 8.3 Modalità di conduzione dell'esame
 - 8.4 Prova scritta
 - 8.5 Prova orale
 - 8.6 Prova pratica
 - 8.7 Criteri di valutazione finale
 - 8.8 Comunicazione dell'esito dell'esame
 - 8.9 Ripetizione dell'esame
 - 8.10 Materie d'esame
- 9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA**
- 10. SORVEGLIANZA, MANTENIMENTO, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLE COMPETENZE SETTORIALI**
 - 10.1 Modalità di sorveglianza e mantenimento
 - 10.2 Modalità di rinnovo
 - 10.3 Mantenimento ed estensione delle competenze settoriali
 - 10.4 Trasferimento del Certificato da altro OdC di persone ad AICQ SICEV
- 11. SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE**
 - 11.1 Sospensione della certificazione da parte di AICQ SICEV
 - 11.2 Revoca della certificazione da parte di AICQ SICEV
 - 11.3 Rinuncia alla certificazione da parte dell'iscritto
- 12. RECLAMI E RICORSI**
 - 12.1 Reclami
 - 12.2 Ricorsi
- 13. CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI AICQ SICEV**
- 14. ARBITRATO**
- 15. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 - GDPR**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti generali e le modalità operative per la concessione, il mantenimento, il rinnovo, la sospensione e la revoca della certificazione delle competenze di figure professionali eterogenee.

Il presente Regolamento si applica a tutte le figure professionali che abbiano presentato Domande di Certificazione ed a coloro che sono già iscritti nei Registri AICQ SICEV.

I requisiti di questo Regolamento si applicano nella misura in cui non esistano requisiti, sullo stesso argomento, previsti da regole cogenti e/o norme tecniche specifiche e/o RT ACCREDIA. Se tali requisiti esistono, hanno sempre la prevalenza ed occorre far riferimento ai rispettivi Regolamenti specifici di Schema.

Detti requisiti sono in genere espressi con riferimento ad attività specifiche in termini di conoscenze abilità e competenze in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche ("European Qualifications Framework" - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento e dell'esperienza professionale.

Per quanto riguarda le attività professionali dei vari ruoli professionali da certificare, il livello EQF, per quanto attiene conoscenze, abilità e competenze, è definito nei singoli Regolamenti di Schema o in apposite Schede dedicate a specifici profili professionali.

Nell'EQF, il singolo risultato dell'apprendimento viene definito da ciò che un individuo conosce, comprende e sa fare al termine di un processo di apprendimento. L'EQF si concentra pertanto sui risultati dell'apprendimento (piuttosto che sugli input, quali la durata del periodo di studi), che vengono delineati secondo tre categorie: conoscenze, abilità e competenze. Ciò significa che le qualifiche, in combinazioni differenti, si riferiscono a un ampio ventaglio di risultati dell'apprendimento, incluse le conoscenze teoriche, le abilità pratiche e tecniche e le competenze sociali, che prevedono la capacità di lavorare insieme ad altre persone.

Nota: se esiste uno Schema di Certificazione accreditato per una specifica Figura Professionale non possono essere emesse certificazioni fuori accreditamento per tale figura.

2. DOCUMENTI

2.1 Documenti di base

- ISO/IEC 17024: 2012 – Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli organismi operanti la certificazione delle persone.
- RG-01-ACCREDIA Regolamento per l'Accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione – Parte Generale.
- RG-01-02- ACCREDIA Regolamento per l'Accreditamento degli Organismi di certificazione del Personale.

Se non è esplicitamente citata, si intende che l'edizione valida dei sopracitati documenti è l'ultima emessa.

2.2 Documenti applicabili

- Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure
- Regolamenti Specifici: (es.: RFR 01; RMPS 01; RMF 01; ecc.) emessi per i singoli Schemi di Certificazione.
- RG 03-1: Requisiti specifici per la certificazione delle competenze di Personale che svolge attività di Management

- RG 03-2: Requisiti specifici per la certificazione delle competenze di figure Professionali Junior
- RG 04: Regolamento Generale per il riconoscimento dei Corsi di Addestramento per le Figure Professionali
- Regolamento per l'uso del marchio figurativo AICQ SICEV

2.3 Documenti di riferimento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 (per la parte di interesse per AICQ SICEV) – Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli Organismi che forniscono audit e certificazioni di Sistemi di Gestione.
- Legge 14 gennaio 2013 n.4 Disposizione in materia di professioni non organizzate (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2013)
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92
- Guida CEN 14:2010 Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale.
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EFQ) (Gazzetta ufficiale C 111 del 6.5.2008).
- Linea Guida EA-08/01G:2024
- Linea Guida UNI "STRUTTURA ARMONIZZATA PER LE NORME SUI SISTEMI DI GESTIONE E GUIDA PER L'USO" Tratta da: Appendix 2 of Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1, tradotta e adattata da UNI.

3. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Per le definizioni valgono quelle riportate nei documenti applicabili di paragrafo 2.2 precedente. Sono inoltre utilizzate le seguenti definizioni:

Abilità

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione h.

Apprendimento formale

Apprendimento di conoscenze ed abilità scientifico-culturali nel sistema di istruzione e formazione nazionale secondario superiore e delle Università, che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.

Apprendimento informale

Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione prescelta nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano.

Apprendimento non formale

Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista che accede ad attività formative strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; non dà luogo al rilascio di titoli aventi valore legale.

Autonomia e responsabilità: capacità della persona di applicare conoscenze e abilità in modo autonomo e responsabile.

Competenza

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione i.

Conoscenza

Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro Europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Definizione adattata dallo EQF, Allegato I definizione g.

Convalida dei risultati dell'apprendimento

Processo di conferma che determinati risultati dell'apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa. Per "risultati dell'apprendimento" è inteso ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento, secondo regole definite, da parte di un datore di lavoro o di altre organizzazioni preposte, è altresì un processo di valutazione e convalida.

Credito Formativo

Unità di riconoscimento di apprendimento formale e non formale, rilasciato da Organizzazioni allo scopo riconosciute. Ai fini del presente regolamento fanno parte delle Organizzazioni riconosciute le Associazioni Professionali di rilevanza nazionale.

Qualificazione

Risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'Organizzazione competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a norme tecniche definite.

NOTA: Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione a.

3.9 bis Valutazione dei risultati dell'apprendimento

Metodi e processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza.

Sono inoltre utilizzati i seguenti acronimi (oltre a quelli previsti nei singoli Regolamenti di Schema):

- CdA – Consiglio di Amministrazione
- CSI - Comitato Salvaguardia Imparzialità

4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vedere la Policy Privacy "Informativa sul trattamento dei dati personali" sul sito www.aicqsicev.it

5. REQUISITI GENERALI PER LA CERTIFICAZIONE

Con la presentazione della Domanda di Certificazione, le figure professionali accettano tutte le condizioni indicate nel presente Regolamento e nel relativo Tariffario e si impegnano a rispettare quanto definito nel relativo Codice Deontologico.

Il conseguimento della certificazione di competenza e la relativa iscrizione al Registro di pertinenza sono subordinati a:

- a) soddisfacimento dei prerequisiti;
- b) compilazione e sottoscrizione della Domanda per l'esame di certificazione e accettazione del Regolamento di Schema, del relativo Tariffario e consenso al trattamento dei dati personali;
- c) pagamento di tutte le quote inerenti alle varie fasi del processo certificativo
- d) soddisfacimento dei requisiti minimi per la figura professionale scelta
- e) superamento dell'esame (es.: scritto, orale, pratico [se applicabile] o solo analisi documentale);
- f) approvazione e delibera della certificazione da parte di AICQ SICEV

Questi argomenti sono dettagliati nei paragrafi che seguono.

Il soddisfacimento di quanto previsto ai punti a), d) ed e) ed il pagamento delle quote di cui al punto c) del presente paragrafo, instaura tra AICQ SICEV e le figure professionali un contratto di certificazione della durata specificata nei Regolamenti specifici di Schema /Allegati al documento RG 03-1/RG 03-2 dalla data di emissione del certificato, che si rinnova tacitamente, salvo rinuncia o revoca come meglio specificato nel presente regolamento.

5.1 Prerequisiti per i Candidati

I Candidati che intendono conseguire la certificazione di competenza AICQ SICEV, premesso che non devono aver sostenuto, con esito negativo, esami di certificazione presso altri OdC negli ultimi 3 mesi per lo schema di riferimento, devono presentare una documentazione che fornisca le seguenti informazioni (a meno di eventuali variazioni definite nei Regolamenti Specifici di Schema/Allegati ai documenti RG 03-1/ RG 03-2 di paragrafo 2.2):

- a) Grado di istruzione: È il titolo di studio minimo richiesto.
- b) Esperienza di lavoro specifica in ambito della professione scelta: È l'esperienza lavorativa maturata in funzioni ed attività attinenti alla professione scelta per i quali si richiede la certificazione di competenza maturata sia in veste di lavoratore dipendente sia in veste di libero professionista. Per un lavoratore dipendente, l'esperienza di lavoro specifica deve esser avvalorata da una lettera di referenza del proprio datore di lavoro o del proprio responsabile. Nel caso di libero professionista occorre documentare l'esperienza tramite copia dei contratti stipulati conto terzi. In alternativa, le evidenze richieste possono essere sostituite con "dichiarazioni sostitutive" ai sensi del DPR 445/2000 (vedere paragrafo 6.1 seguente). Questo tipo di requisito non è richiesto per la certificazione dei Professionisti Junior (vedere RG 03-2). Sarà però a loro richiesto quando per effetto delle esperienze di lavoro maturate/attività eseguite, richiederanno di essere iscritti in uno dei Registri AICQ SICEV accreditati.
- c) Interventi eseguiti (se applicabile in base ai Regolamenti Specifici): È il volume degli interventi eseguiti nell'ambito dell'esperienza specifica di lavoro per la quale si richiede la certificazione

di competenza (es.: numero di interventi di manutenzione; numero di docenze eseguite; numero di consulenze effettuate; numero di perizie eseguite; numero di analisi di contabilità eseguite; ecc.).

Questo tipo di requisito non è richiesto per la certificazione dei Professionisti Junior (vedere RG 03-2). Sarà però a loro richiesto quando, per effetto delle esperienze di lavoro maturate/attività eseguite, richiederanno di essere iscritti in uno dei Registri AICQ SICEV accreditati.

d) **Competenza settoriale** (se applicabile in base ai Regolamenti Specifici): È la conoscenza delle specificità delle figure professionali certificate di un settore/sottosectore merceologico per quanto concerne i relativi aspetti legislativi, tecnici, tecnologici, gestionali ed operativi. La classificazione dei settori/sottosettori merceologici, se applicabile, è rilevabile da documenti presenti nel sito web AICQ SICEV o dai Regolamenti Specifici di Schema.

e) **Formazione ed addestramento** (se prevista dai Regolamenti Specifici): Formazione ed addestramento sulle metodologie di esecuzione della professione scelta e partecipazione a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti alla citata professione. Questo tipo di requisito non è richiesto per la certificazione dei Professionisti Junior (vedere RG 03-2). Sarà però a loro richiesto quando, per effetto delle esperienze di lavoro maturate/attività eseguite, richiederanno di essere iscritti in uno dei Registri AICQ SICEV accreditati. Questo tipo di formazione ed addestramento, addizionale rispetto al percorso di studio effettuato per ottenere il titolo di studio posseduto, sarà variabile per tipologia e durata, in funzione del tipo di certificazione accreditata richiesta.

f) **Lingue straniere** (se previste dai Regolamenti Specifici): Lingue straniere conosciute e relativo grado di conoscenza parlata e scritta.

Se non diversamente previsto dai singoli Regolamenti di Schema, si richiede che i CV e le eventuali dichiarazioni sopracitate, se non corredate dei documenti comprovanti, oltre ad essere rilasciate in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e con dichiarazione di veridicità ai sensi dell'art. 76 siano anche comprensive dell'autorizzazione al CAB di poter verificare i dati contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti (art. 71 del DPR 445/2000 come modificato dal Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020).

5.2 Requisiti minimi per la certificazione delle Figure Professionali e requisiti per il riconoscimento delle eventuali competenze settoriali

I requisiti per la certificazione e per il riconoscimento delle eventuali competenze settoriali e le materie di esame per ogni specifico Schema di Certificazione sono precisati nei Regolamenti Specifici di Schema.

Ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", la "certificazione di conformità alla norma tecnica UNI" è in capo agli organismi di certificazione delle persone operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, accreditati secondo il Regolamento Europeo 765/2008 sulla specifica norma come richiesto dal DLgs 13/2013.

Nelle norme UNI APNR è generalmente stabilito che le attestazioni possano essere prese in considerazione come prerequisito ma non per avere riduzioni/agevolazioni in fase d'esame (fatto salvo qualche caso come quello dei Project Manager ove è previsto con circolare ACCREDIA). Di conseguenza, soltanto ai fini dei mantenimenti, delle sorveglianze e dei rinnovi è possibile valorizzare i crediti formativi connessi con le attestazioni rilasciate da Associazioni Professionali iscritte alla Sezione 2 dell'elenco del Ministero competente, ai sensi della Legge 04/2013. Rimangono sempre validi i requisiti di cui ai punti 5.2.2 e 9.2.6 della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

6. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVA

6.1 Documentazione da presentare

Le figure professionali che intendono conseguire la certificazione di competenza AICQ SICEV devono presentare domanda di iscrizione accedendo sul sito www.aicqsicev.it:

- nel caso di un nuovo iscritto: è necessario cliccare su "Registrati al portale AICQ SICEV" e iscriversi all'esame di interesse
- nel caso di una persona già iscritta ad un Registro AICQ SICEV: è necessario cliccare su "Accedi al Portale" inserendo le credenziali personali e iscrivendosi all'esame di interesse.

Successivamente è necessario seguire le indicazioni fornite dal Portale e selezionare la tendina denominata "Iscriviti". A tal punto, scegliere lo Schema di Certificazione di interesse e procedere inserendo la documentazione obbligatoria richiesta ai fini della ammissione all'esame di Certificazione.

Di seguito la documentazione obbligatoria (a meno di eventuali variazioni definite nei Regolamenti di Schema o di quanto definito nel paragrafo 5.1 precedente):

- a) Modulo di domanda (scaricabile in fase di iscrizione cliccando l'apposita icona)
- b) Copia del Titolo di Studio;
- c) Fotografia;
- d) Copia completa di un Documento di Identità;
- e) Curriculum, firmato dal Candidato, datato e possibilmente corredato delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato firmate dai Datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di incarico, contratti ecc.; in alternativa il Curriculum deve essere redatto nei modi e nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
- f) Copia non autenticata della Dichiarazione di frequenza e superamento dell'esame relativo al corso di addestramento così come definito nei Regolamenti specifici di Schema. L'elenco dei corsi qualificati da AICQ SICEV è consultabile nel relativo sito
- g) Copia non autenticata degli Attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti allo schema di certificazione di interesse;
- h) Evidenza oggettiva degli interventi eseguiti nell'ambito dell'esperienza specifica di lavoro per la quale si richiede la certificazione di competenza (es.: numero di fermate di manutenzione, numero di docenze eseguite; numero di consulenze effettuate; numero di perizie eseguite; ecc.);

- i) Copia non autenticata della Dichiarazione di conoscenza delle lingue straniere per le quali i Candidati chiedono l'annotazione sul Certificato di competenza. La conoscenza deve essere dimostrata tramite attestati di certificazione. Il candidato deve possedere almeno il livello B2 per l'assegnazione della lingua straniera.

Nota 1: Se non diversamente previsto dai singoli Regolamenti di Schema, si richiede che i CV e le eventuali dichiarazioni sopracitate, se non corredate dei documenti comprovanti, oltre ad essere rilasciate in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e con dichiarazione di veridicità ai sensi dell'art. 76 siano anche comprensive dell'autorizzazione ad AICQ SICEV di poter verificare i dati contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti (art. 71 del DPR 445/2000 come modificato dal Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020).

6.2 Esame della Domanda di Certificazione

6.2.1 Istruzione della Domanda

Al ricevimento della Domanda di Certificazione per la figura professionale scelta, AICQ SICEV, anche per il tramite del Referente (collaboratore esterno) oppure un OdV (con apposito incarico che vincola ad applicare senza deroghe la nostra regolamentazione) provvede:

- alla verifica dei titoli e delle referenze secondo le modalità specificate nel presente documento (Requisiti minimi per i Candidati) e nel Regolamento applicabile;
- alla segnalazione al Candidato di eventuali carenze richiedendo l'invio della documentazione mancante;
- alla comunicazione al Candidato dell'esito dell'esame della documentazione.
- alla comunicazione al Candidato dell'eventuale non raggiungimento dei requisiti minimi indicandone i debiti formativi o le carenze nell'esperienza specialistica richiesta

Tutte le informazioni documentate relative alle fasi di istruttoria e valutazione sono trasmesse, gestite e archiviate tramite il portale che è sotto il controllo esclusivo di AICQ SICEV.

6.2.2 Verifica dell'addestramento richiesto (se previsto dai Regolamenti Specifici)

Con riferimento al corso di formazione e addestramento sulle metodologie di esecuzione della professione scelta nel caso in cui il Candidato:

- abbia frequentato un corso qualificato da AICQ SICEV, o da un altro OdC accreditato, o da una Organizzazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale per il tipo di professione, senza evidenza di superamento del relativo esame finale, oppure
- abbia frequentato un corso non qualificato da AICQ SICEV, o da un altro OdC accreditato, o da una Organizzazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale per il tipo di professione, (con o senza evidenza di superamento dell'esame finale)

il Candidato stesso dovrà sostenere e superare un esame specifico atto a verificare l'efficacia dell'avvenuta formazione e addestramento circa le tecniche e metodologie tipiche della professione scelta.

7. PAGAMENTO DELLE QUOTE INERENTI ALLE VARIE FASI DEL PROCESSO CERTIFICATIVO

Le tariffe e le modalità di pagamento inerenti al processo certificativo sono riportate nello specifico tariffario presente sul sito internet di AICQ SICEV.

AICQ SICEV può inoltre stipulare convenzioni e applicare scontistiche secondo quanto riportato nella "Politica per gli Sconti" e nella "Politica per l'Imparzialità" consultabili sul sito internet di AICQ SICEV.

L'eventuale iscrizione al secondo (o successivi) Schemi di Certificazione prevede uno sconto del 50% sulla quota di mantenimento annuale della stessa.

8. ESAMI

8.1 Pianificazione delle sessioni di esame

Il personale AICQ SICEV può prevedere un calendario delle sessioni di esame ed eventualmente i termini entro i quali deve essere presentata la Domanda nel documento "Calendario sessioni d'esame" scaricabile dal sito internet di AICQ SICEV o, in alternativa, caricare le date sul Portale (visibile al candidato solo se l'analisi dell'istruttoria ha esito positivo e AICQ SICEV ha previsto la sessione sul Portale stesso), o in alternativa a fine istruttoria con esito positivo contattare il candidato per definire il giorno dell'esame.

La modalità di esame (da remoto o in presenza) e la sede di svolgimento verranno comunicate ai candidati alla chiusura dell'esito positivo della fase istruttoria

Al completamento dell'istruttoria, una volta definito l'elenco dei Candidati ammessi agli esami, è compito del Responsabile Tecnico AICQ SICEV o del Responsabile di Area AICQ SICEV o dall'OdV:

- Definire la composizione della Commissione di Esame e comunicarla al/ai singolo/i Commissario/i;
- Definire il programma degli esami, con le date e gli orari, da comunicare ai Candidati;
- Trasmettere, come applicabile, al/ai Commissario/i di Esame i moduli e i documenti che gli stessi dovranno usare in occasione dell'esame;
- Notificare al/ai Commissario/i i nominativi dei Candidati da esaminare e il profilo di competenza richiesto per la certificazione (con l'eventuale specificazione di aree/settori quando applicabile);
- Chiedere al/ai Commissario/i di Esame, in concomitanza con la precedente notifica, di segnalare ogni potenziale conflitto di interesse e ogni minaccia all'imparzialità e impegnarsi ad assicurare la riservatezza nonché la sicurezza delle informazioni e dei dati trattati in fase di svolgimento degli esami;
- Comunicare ai Candidati da esaminare, contestualmente al programma degli esami, il/i nominativo/i Commissione di Esame allo scopo di segnalare conflitti di interesse e minacce all'imparzialità e all'indipendenza, anche al fine di consentire un'eventuale ricusazione motivata;
- Comunicare sia ai Candidati sia ai Commissari d'Esame l'eventuale necessità di applicare procedure di riservatezza, misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza nonché di dover utilizzare specifici DPI.

Si rimanda alla "Procedura Esami da Remoto" nel caso gli esami scritti vengano fatti da remoto tramite piattaforma web appositamente validata.

Per determinati Schemi di Certificazione, AICQ SICEV si può avvalere di Organismi di Valutazione per la esecuzione di esami di certificazione. Si rimanda alla relativa procedura P09.

8.1.1 Aspetti di Sicurezza per i Candidati e i Visitatori

Le sessioni di esame, svolte in presenza, si svolgono solitamente in uffici dove i rischi e le misure adottate sono quelle tipiche di questa attività; non sono di norma richiesti DPI, ma è richiesto di prendere visione dell'informativa presente in sede in merito alle regole comportamentali.

In determinati casi, può essere previsto l'uso di sedi atte ad ospitare esami pratici e che potrebbero pertanto richiedere l'uso dei DPI applicabili; tale uso è disciplinato nelle "Schede di qualificazione sede di esame" che possono essere predisposte da AICQ SICEV stessa o dai suoi Organismi di Valutazione, secondo quanto indicato nella procedura P09.

I Candidati potranno accedere agli uffici solo se accompagnati da personale AICQ SICEV o da essa abilitato.

I Candidati devono qualificarsi/identificarsi, sia in presenza sia da remoto, mostrando un documento valido di riconoscimento, dando così la possibilità al personale responsabile AICQ SICEV di effettuare il riconoscimento e la relativa registrazione nell'apposito spazio previsto nel modulo Verbesa - Verbale di Esame.

In situazioni pandemiche (o futuri eventi particolari) con effetto si rimanda al "PROTOCOLLO DI SICUREZZA - REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ESAMI IN PRESENZA"

8.2 Prove d'esame

La valutazione delle competenze dei Candidati viene effettuata da una Commissione di Esame sulla base di:

- un'analisi dei documenti presenti (es.: Domanda di Certificazione e documenti allegati) per verificare la rispondenza ai requisiti minimi per:
 - l'ammissione agli esami successivi (es.: scritto, orale, pratico)
 - l'iscrizione diretta nel Registro di interesse, se oltre al soddisfacimento dei citati requisiti minimi risultano soddisfatti anche i criteri di partecipazione ai corsi di formazione previsti ed i criteri di superamento esame previsti da tali corsi (es.: Figure Professionali riportate negli Allegati inclusi nei documenti RG 03-1 e RG 03-2 - vedere para 2.2 e para 5e precedente)
- una o più prove scritte, per i Candidati che non possiedono i requisiti per esserne esentati (i criteri di esenzione sono definiti negli allegati dei Regolamenti degli Schemi di Certificazione) La prova scritta ha una durata massima definita nei Regolamenti Specifici.
- una prova orale, se prevista, della durata definita dai Regolamenti Specifici;
- una prova pratica, se prevista, della durata definita dai Regolamenti Specifici.

8.3 Modalità di conduzione dell'esame

Nel corso dello svolgimento della prova scritta, se in presenza, sarà presente almeno un rappresentante AICQ SICEV o dall'Organismo di Valutazione di cui si avvale. Non sono ammessi testi di norme, volumi, cellulari, ecc. (a meno che non sia previsto dai Regolamenti di Schema). I

Candidati che dovessero essere trovati in possesso di documenti, libri (se non formalmente comunicato), norme e telefoni cellulari verranno allontanati immediatamente e la prova d'esame annullata. Per altre infrazioni di carattere minore, i Candidati verranno richiamati formalmente una prima volta, mentre al ripetersi della stessa infrazione saranno allontanati e la prova d'esame annullata.

In casi particolari e, generalmente per Schemi di Certificazione nuovi e critici, può essere ammesso l'uso del solo "indice" di norme/regolamenti durante l'esame scritto. Tale decisione viene presa dal Comitato di Certificazione di Schema.

Se l'esame si svolge in modalità da remoto, il Candidato deve attenersi a quanto previsto e sottoscritto nel documento "Procedura Esami da Remoto", qualsiasi violazione comporta l'annullamento della prova.

La prova orale viene in genere condotta da un solo Commissario di esame:

- supportato da casi di studio o per appartenenza a macrosettori/cluster o da un secondo Commissario per garantire le competenze settoriali richieste (es. Settori IAF/AICQ SICEV);
- supportato da un Tutor/Sorvegliante/secondo Commissario per garantire la corretta gestione di eventuali conflitti per l'imparzialità dell'esame.

Gli atti della Commissione d'Esame sono riportati in verbali a cura del personale di AICQ SICEV, del Presidente della Commissione stessa o del Responsabile Tecnico.

I membri del CSI di AICQ SICEV hanno diritto ad assistere come osservatori, senza alcun preavviso, a tutte le prove di esame relazionando circa l'esito della loro sorveglianza al Presidente del CSI.

Alle sessioni di esami AICQ SICEV possono inoltre presenziare osservatori dell'Ente di Accreditamento o di eventuali Autorità competenti, comunicandolo al/ai Candidato/i. Detti osservatori hanno la facoltà di intervistare direttamente i candidati.

Per lo svolgimento della prova pratica (se prevista), i Regolamenti di Schema definiscono, in dettaglio, attrezzature, impianti, metodologie e attività che devono essere svolte dai candidati e criteri di valutazione utilizzati dai Commissari.

Tutti i documenti, le informazioni ed i dati relativi e quanto altro raccolto in relazione ai Candidati sono considerati strettamente confidenziali e non vengono in alcun modo divulgati a terzi, ad eccezione dei monitoraggi/visite ispettive svolti da Accredia, sotto qualsiasi forma, salvo esplicita richiesta e/o autorizzazione scritta dei Candidati stessi.

8.4 Prova scritta

8.4.1 Contenuti della prova

La prova scritta è volta ad accertare il possesso, da parte dei Candidati, delle conoscenze di base e delle tecniche necessarie a svolgere efficacemente la professione scelta.

La prova consiste in un insieme di domande a quiz e, eventualmente, a tema libero di valore differenziato secondo quanto definito nei Regolamenti di Schema (che possono prevedere anche più di una prova scritta).

8.4.2. Criteri di valutazione

Per accedere alla prova orale, le figure professionali dovranno ottenere il punteggio minimo definito in ogni Regolamento di Schema applicabile.

8.5 Prova orale

8.5.1. Contenuti della prova (se prevista dai Regolamenti specifici di Schema)

La prova orale è volta ad accertare:

- a) il possesso, da parte dei Candidati, delle caratteristiche personali previste dalle norme applicabili alle loro professioni e della abilità alla comunicazione verbale;
- b) le conoscenze e competenze generali relative alla loro professione;
- c) le conoscenze e competenze specifiche relative agli Schemi ed ai Settori di certificazione di interesse ed alle discipline correlate. Dovranno essere accertate in particolare la conoscenza delle normative, delle Direttive e/o dei Regolamenti dell'Unione Europea e della legislazione nazionale, regionale, comunale applicabili agli Schemi/Settori oggetto di richiesta di qualificazione
- d) la capacità dei Candidati a sostenere correttamente una discussione su tematiche di cultura settoriale relativa alla normativa di interesse;
- e) il possesso da parte dei Candidati delle competenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere le attività di loro pertinenza;
- f) eventuali carenze/incertezze resesi evidenti nella prova scritta;
- g) la reale consistenza dei titoli e delle esperienze documentate dai Candidati in fase di Domanda di Certificazione.

Nel corso della prova orale potranno essere utilizzate tecniche di "role playing", questionari, casi di studio, filmati, fotografie o altra documentazione, per simulare situazioni che possono verificarsi nel corso dell'attività di un Professionista.

La certificazione AICQ SICEV è quindi finalizzata a riconoscere, sulla base di evidenze oggettive, secondo la norma ISO/IEC 17024:2012 e la relativa guida applicativa IAF, le competenze professionali dei Candidati e non solo le loro conoscenze.

All'esame orale, oltre ai Commissari previsti, potranno essere invitati a supporto della Commissione anche esperti tecnici o specialisti di psicologia del comportamento per una efficace conduzione della valutazione dei Candidati. Ogni Commissario esprime il proprio voto, che è costituito dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai seguenti elementi:

- Caratteristiche personali (individuali e nel rapporto con gli altri);
- Conoscenze e competenze di carattere generale;
- Conoscenze e competenze specifiche della professione di interesse;
- Conoscenze settoriali (ove applicabili).

8.5.2. Criteri di valutazione della prova orale

La votazione della prova orale è costituita dalla media delle votazioni dei singoli Commissari registrate su modulistica dedicata (es. SCHEVAL, VAL, ecc.).

Tale prova concorre, in genere, per il 30 % alla votazione finale (a meno di quanto diversamente specificato nei Regolamenti di Schema applicabili).

8.6 Prova pratica

8.6.1. Contenuti della prova (se prevista dai Regolamenti specifici di Schema)

La prova pratica è volta ad accertare:

- a) il possesso, da parte dei Candidati, delle caratteristiche personali previste dalle norme applicabili alle loro professioni e della abilità alla comunicazione verbale;
- b) le conoscenze e competenze generali relative alla loro professione;
- c) le conoscenze e competenze specifiche relative agli Schemi ed ai settori di certificazione di interesse ed alle discipline correlate. Dovrà essere accertata anche la conoscenza, delle Direttive dell'Unione Europea e della legislazione nazionale, regionale, comunale applicabili ai citati Schemi/Settori;
- d) il possesso da parte dei Candidati delle competenze tecniche e metodologiche necessarie a svolgere le attività di loro pertinenza;
- e) eventuali carenze/imprecisioni resesi evidenti nella prova scritta e/o orale;
- f) la reale consistenza dei titoli e delle esperienze documentate dai Candidati in fase di Domanda di Certificazione.

Nel corso della prova pratica potranno essere utilizzati attrezzature, apparecchiature, casi di studio, filmati, fotografie o altra documentazione, per simulare situazioni che possono verificarsi nel corso dell'attività di un Professionista.

La certificazione AICQ SICEV è quindi finalizzata a riconoscere, sulla base di evidenze oggettive, secondo la norma ISO/IEC 17024:2012 e la relativa guida applicativa IAF, le competenze professionali e le abilità, anche pratiche, dei Candidati e non solo le loro conoscenze.

Nella prova pratica vengono coinvolti, in genere, uno/due Commissari d'esame. Potranno, inoltre, essere invitati a supporto della Commissione anche esperti tecnici per una efficace conduzione della valutazione dei Candidati. Ogni Commissario esprime il proprio voto, che è costituito dalla somma dei punteggi parziali assegnati agli elementi previsti dai Regolamenti Specifici di Schema.

8.6.2. Criteri di valutazione della prova pratica

La votazione della prova pratica è costituita dalla media delle votazioni dei singoli Commissari. Tale prova concorre, in genere, per il 40 % alla votazione finale (a meno di quanto diversamente specificato nei Regolamenti di Schema applicabili).

8.7 Criteri di valutazione finale

8.7.1 Criteri per il calcolo

La votazione finale viene definita come di seguito specificato (se non diversamente specificato nei singoli Regolamenti applicabili):

- a) Prova scritta + prova orale:
 - media pesata delle votazioni conseguite nelle due prove (40% scritto e 60% orale)
- b) Solo prova orale (esenzione della prova scritta):
 - media delle votazioni dei singoli Commissari di esame

c) Prova scritta + prova orale + prova pratica:

- media pesata delle votazioni conseguite nelle tre prove (30% scritto + 30% orale e 40% prova pratica)

d) Prova orale + prova pratica:

- media pesata delle votazioni conseguite nelle due prove (40% orale + 60% prova pratica)

Nota: I criteri sopra riportati possono essere modificati in base a quanto definito nei Regolamenti Specifici applicabili.

8.7.2 Criteri per il punteggio

Il punteggio è espresso in centesimi ed è arrotondato per eccesso se superiore o uguale allo 0,5 o per difetto se inferiore allo 0,5 (esempio 73,5 diventa 74 mentre 73,4 diventa 73).

Affinché il processo di certificazione si concluda favorevolmente per il rilascio della certificazione di competenza, la votazione complessiva dovrà essere superiore o uguale a 67/100 (o quanto definito nei Regolamenti Specifici applicabili).

8.8 Comunicazione dell'esito dell'esame

L'esito dell'esame viene comunicato verbalmente al Candidato al termine dell'esame stesso e poi AICQ SICEV provvede a formalizzare per iscritto al Candidato l'esito dell'esame, il punteggio conseguito, e, qualora applicabile, i settori merceologici attribuiti, segnalando anche i punti di forza e quelli suscettibili di miglioramento.

8.9 Ripetizione dell'esame

La Domanda di Certificazione ha validità per 1 anno dalla data della sua accettazione; entro tale termine, prorogabile di ulteriori sei mesi, il processo di certificazione si deve completare. In caso contrario dovrà essere presentata una nuova Domanda di Certificazione. Eventuali deroghe a questi periodi sono inserite nei Regolamenti di Schema.

I Candidati possono ripetere quante volte desiderano, in sessioni diverse, la prova scritta, la prova orale e quella pratica. Il superamento della prova scritta è valido per tre anni ai fini della ammissione al successivo esame orale e/o pratico, se non diversamente previsto nel singolo Regolamento di Schema. Decorso tale termine la prova scritta dovrà essere ripetuta.

8.10 Materie d'esame

Le materie di esame comprendono argomenti relativi agli specifici Schemi di Certificazione, riportati nei già Regolamenti di Schema.

9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA

Sulla base degli esiti della analisi dei titoli e delle prove d'esame e al completamento dell'iter di certificazione lo specifico Comitato di Certificazione, competente e indipendente, delibera il rilascio della certificazione. Il citato Comitato, in funzione degli Schemi di Certificazione, può essere costituito da una sola persona oppure da più persone, comprendenti, se necessario e se specificato dai Regolamenti Specifici di Schema, il Veto Power o il "Decision Maker" che deve avere specifiche competenze dello Schema e non deve prendere parte a nessuna delle fasi d'esame oggetto della sua valutazione.

I Membri di tale Comitato possono operare congiuntamente in sede di riunione, o disgiuntamente dialogando con sistemi informatici o equivalenti, secondo necessità.

Successivamente all'esito positivo della delibera, il Presidente del CdA di AICQ SICEV firma digitalmente il Certificato di competenza di ogni singolo Professionista.

Il rilascio della certificazione è subordinato all'avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il certificato viene accompagnato dalla dichiarazione relativa ai settori merceologici, qualora applicabili, in cui la figura professionale ha maturato e dimostrato la propria esperienza specifica. Contestualmente, il nominativo della figura professionale certificata viene inserito nel Registro AICQ SICEV applicabile, pubblicato nel relativo sito web ed in eventuali altri Registri previsti dai Regolamenti Specifici.

10. SORVEGLIANZA, MANTENIMENTO, RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ED ESTENSIONE DELLE COMPETENZE SETTORIALI

10.1 Modalità di Sorveglianza e Mantenimento

Durante il periodo di validità della certificazione, il suo mantenimento è da ritenersi automaticamente confermato a seguito di:

- a) assenza di reclami da Committenti o da parte di Committenti o altre parti interessate (vale la prassi del "silenzio – assenso") o gestione positiva di eventuali reclami ricevuti da Committenti o da Organizzazioni valutate (fornire l'evidenza del reclamo e della sua positiva gestione; AICQ SICEV si riserva il diritto di contattare, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, chi ha emesso il reclamo per verificarne la risoluzione);
 - b) assenza di provvedimenti AICQ SICEV nei confronti delle Figure Professionali certificate
 - c) pagamento dell'importo annuale per l'iscrizione al Registro AICQ SICEV
 - d) quanto eventualmente altro previsto dai Regolamenti Specifici di Schema o negli Allegati riportati nei Documenti RG 03-1 e RG 03-2 (vedere paragrafo 2.2 precedente): in particolare, sull'attività di formazione/corsi di aggiornamento e continuità operativa annuale
- In merito al punto "a" sopracitato, AICQ SICEV effettua la sorveglianza sulle figure professionali certificate, richiedendo di fornire una autodichiarazione di "assenza di reclami" (o l'evidenza della loro corretta gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate.

In qualsiasi momento, qualora i sopracitati requisiti non vengano soddisfatti, la certificazione viene sospesa o revocata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

10.2 Modalità di rinnovo

Entro 2 mesi dalla data di scadenza del Certificato, secondo quanto previsto dai Regolamenti Specifici o negli Allegati riportati nei Documenti RG 03-1 e RG 03-2 (vedere paragrafo 2.2 precedente), prorogabili fino a 6 mesi per motivi contingenti segnalati per iscritto ad AICQ SICEV, le figure professionali certificate ed iscritte nei Registri, in regola con quanto previsto per il mantenimento, sono tenute a:

- a) fornire auto-dichiarazione (DPR 445/2000) di assenza di reclami (o l'evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o altre parti interessate negli ultimi tre anni;
- b) aggiornare il curriculum. Il documento deve essere firmato, datato e possibilmente corredato delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato firmate dai datori di Lavoro o dai Clienti od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di incarico, contratti ecc. In alternativa, il Curriculum deve essere redatto nei modi e nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;

- c) fornire la fotocopia non autenticata degli attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento su tematiche attinenti allo Schema di Certificazione di interesse, frequentati negli ultimi tre anni, salvo diversamente previsto dal regolamento specifico di schema;
- d) fornire evidenza oggettiva degli interventi eseguiti nell'ambito dell'esperienza specifica di lavoro (es.: numero di impianti installati, numero di Dispositivi Medici installati, numero di "mediazioni familiari" eseguite; numero di docenze eseguite; numero di Consulenze effettuate; ecc.) maturate negli ultimi tre anni, salvo diversamente previsto dal regolamento specifico di schema; Tale evidenza deve essere documentata mediante un elenco firmato dal Committente o tramite altra metodologia equivalente. Da tali documenti devono risultare le informazioni definite nei Regolamenti di Schema.

Nota 1:

Per quanto concerne i requisiti "quantitativi" riferiti ai punti "c" e "d" sopra citati attenersi a quanto prescritto nei Regolamenti di Schema.

Nota 2:

Può essere prevista una verifica di aggiornamento delle competenze dei Professionisti certificati (es.: tramite questionari proposti via web) limitatamente alle competenze che hanno subito significativi aggiornamenti per effetto di variazioni normativi o equivalenti.

Tale verifica può essere eseguita in occasione del rinnovo della certificazione o in qualunque altro momento in funzione della entrata in vigore delle citate variazioni normative.

Nota 3:

Si richiede che i CV e le eventuali dichiarazioni sopracitate, se non corredate dei documenti comprovanti, oltre ad essere rilasciate in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e con dichiarazione di veridicità ai sensi dell'art. 76 siano anche comprensive dell'autorizzazione al CAB di poter verificare i dati contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti (art. 71 del DPR 445/2000 come modificato dal Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020).

La documentazione deve essere caricata dall'iscritto direttamente sul Portale AICQ SICEV, accedendo allo stesso e selezionando la Certificazione oggetto del rinnovo. L'iter di upload dei documenti si conclude con l'invio e l'inoltro della documentazione al personale AICQ SICEV con il tasto apposito presente sul Portale.

Nel caso in cui la figura professionale non soddisfi uno dei requisiti sopra riportati, verrà convocato da un responsabile AICQ SICEV per sostenere una prova orale o scritta finalizzata a verificare il mantenimento delle competenze. Tale prova potrà essere effettuata in presenza di un unico Commissario di Esame.

In funzione dell'esito della prova orale o scritta, il Certificato potrà essere rinnovato per il successivo triennio, sospeso o ritirato, o secondo quanto previsto dai Regolamenti Specifici. In caso di sospensione, la Figura Professionale ha la possibilità di presentarsi a sostenere una prova orale in una sessione d'esame ordinaria, non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data della sospensione o quanto altro previsto dai Regolamenti Specifici di Schema. Trascorso tale periodo, il certificato viene ritirato (vedere punto 11 successivo).

10.3 Mantenimento ed estensione delle competenze settoriali

10.3.1 Mantenimento

Il rinnovo della certificazione viene confermato per i settori merceologici, qualora esistenti, per i quali le figure professionali diano evidenza di avere mantenuto la competenza o quanto altro previsto nei singoli Regolamenti di Schema di Certificazione.

10.3.2 Estensione

Quando, attraverso attività di lavoro, venga conseguita competenza in nuovi settori merceologici (ove applicabili), può venire richiesta l'estensione del riconoscimento della competenza settoriale. Dovranno in ogni caso risultare soddisfatti gli stessi requisiti applicabili alla prima certificazione (vedere i singoli Regolamenti di Schema).

Tale richiesta di estensione può essere presentata non prima che siano trascorsi sei mesi dalla prima certificazione.

10.4. Trasferimento del Certificato da altro OdC di persone ad AICQ SICEV

Le certificazioni rilasciate alle Persone ai sensi della norma ISO/IEC 17024:2012, della Linea Guida EA-8/01 G:2024 e ai pertinenti Regolamenti ACCREDIA possono essere trasferite da altro Organismo accreditato ad AICQ SICEV se sono state rilasciate nell'ambito del medesimo schema di certificazione o di uno schema di certificazione equivalente. Con riguardo a quest'ultimo caso, lo schema è considerato equivalente soltanto se si basa sullo stesso documento di requisiti e contiene tutti gli elementi dei paragrafi 8.2 e 8.3 della ISO/IEC 17024 in modo equivalente. AICQ SICEV attua pertanto una fase del processo di trasferimento in grado di dimostrare che è stata analizzata, avvalendosi di esperti adeguati, l'equivalenza del proprio schema di certificazione con lo schema di certificazione del certificato da trasferire e di aver raggiunto conclusioni positive in tal senso. Altra condizione essenziale del processo di trasferimento è che i requisiti di competenza dello schema per la Persona si basino sul medesimo standard e sulle stesse procedure di valutazione della conformità. Il trasferimento non può essere avvenire allorché lo schema di certificazione della Persona preveda disposizioni che non consentono appunto l'attuazione del processo di trasferimento. La menzione di ACCREDIA ente unico italiano di accreditamento è dovuta non solo alla necessità della corretta applicazione dei suoi Regolamenti pertinenti ma anche alla essenziale condizione che soltanto le certificazioni rilasciate sotto accreditamento di un firmatario EA MLA possono essere considerate idonee al trasferimento. Di conseguenza, le Persone in possesso di certificazioni non rilasciate sotto accreditamento di un ente firmatario EA MLA vengono trattate da AICQ SICEV come nuovi clienti.

Ogni processo di trasferimento della certificazione di una Persona da altro Organismo accreditato ad AICQ SICEV ha come prima fase il riesame pre-trasferimento. In aggiunta alla conferma che la certificazione è stata rilasciata nell'ambito del medesimo schema di certificazione o di uno schema di certificazione equivalente e che essa è coperta dall'accREDITAMENTO di un ente firmatario EA MLA, il riesame pre-trasferimento ha per oggetto: a) le motivazioni della richiesta di trasferimento; b) la certificazione iniziale o la più recente ricertificazione includendo i connessi documenti; c) la conferma che la certificazione non sia in fase di sospensione; d) gli eventuali reclami rivolti all'Organismo di certificazione emittente, con la loro gestione, riguardanti la Persona che richiede il trasferimento; e) ogni altro requisito derivante dal pertinente schema di certificazione e che riguardi il processo di trasferimento. L'incaricato del riesame pre-trasferimento deve soddisfare i medesimi requisiti

di competenza richiesti ai Commissari d'esame per lo specifico schema nel cui ambito ricade la domanda di trasferimento della certificazione. L'incaricato della revisione pre-trasferimento non può coincidere con chi assume la decisione della certificazione ossia la delibera. Nel caso in cui dal riesame pre-trasferimento emergano problematiche tali da impedire il completamento del trasferimento, la domanda del richiedente verrà considerata e trattata come domanda di nuova certificazione e, di conseguenza, il ciclo di certificazione avrà inizio con la data della decisione di certificazione ossia della delibera, diversamente da quanto avviene in caso di esito positivo che consente di basare la validità della certificazione sul precedente ciclo di certificazione della Persona.

Il processo di trasferimento della certificazione deve essere completato prima della scadenza della validità della certificazione. La cooperazione tra l'organismo di certificazione emittente e AICQ SICEV è essenziale per l'efficacia del processo di trasferimento e l'integrità della certificazione. Per questa ragione AICQ SICEV contatta l'organismo di certificazione emittente per ricevere la pertinente documentazione. Ogni richiedente il trasferimento della certificazione viene informato sull'intero processo comprese le disposizioni riguardanti il ciclo di certificazione

Quanto sopra vale se non diversamente previsto nei singoli Regolamenti di Schema.

Se non diversamente previsto dai singoli Regolamenti di Schema, si richiede che i documenti sopracitati, se non corredati dei documenti comprovanti, oltre ad essere rilasciati in forma di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e con dichiarazione di veridicità ai sensi dell'art. 76 siano anche comprensivi dell'autorizzazione ad AICQ SICEV di poter verificare i dati contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti (art. 71 del DPR 445/2000 come modificato dal Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020).

11. SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 Sospensione della certificazione da parte di AICQ SICEV

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto, o su richiesta delle figure professionali Certificate, AICQ SICEV dispone la sospensione della certificazione per un periodo massimo di 4 mesi.

Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso alle figure professionali a mezzo e-mail o pec, se disponibile nel database gestionale.

Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso alle figure professionali a mezzo e-mail; a seconda dei casi può esserne data segnalazione anche al Presidente del CSI; ove applicabile, ne viene dato avviso anche ad ACCREDIA.

Il CSI, per il tramite del suo Presidente, su richiesta degli interessati, si pronuncia circa la legittimità di un provvedimento di sospensione della certificazione emesso da AICQ SICEV.

Il provvedimento di sospensione può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;
- nel caso in cui le figure professionali non abbiano presentato richiesta di rinnovo del certificato scaduto da oltre 3 mesi, prorogabili fino a 6 mesi per motivi contingenti segnalati per iscritto alla Direzione AICQ SICEV;
- nel caso in cui le figure professionali non abbiano corrisposto la quota di iscrizione/mantenimento secondo le tempistiche comunicate da AICQ SICEV;

- nel caso in cui le figure professionali abbiano presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non integrata nei 4 mesi successivi secondo quanto richiesto da AICQ SICEV (vedere precedente punto 10.2);
- su richiesta motivata delle figure professionali;
- nei casi previsti dai Regolamenti Specifici di Schema.

La sospensione comporta per le Figure Professionali:

- l'obbligo di sospendere l'impiego a qualsiasi titolo del marchio AICQ SICEV;
- l'obbligo di non qualificarsi come Figure Professionali certificate AICQ SICEV;
- l'obbligo di dare avviso della avvenuta sospensione ai propri Committenti;
- l'obbligo di saldare tutte la/e fattura/e in essere a Suo nome, ivi compresa/e quella/e dell'anno in corso.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di AICQ SICEV decidere tra il raddoppio del periodo di sospensione, o la revoca del certificato; in ogni caso, l'informazione circa l'avvenuta sospensione/revoca sarà notificata ad ACCREDIA (per i soli Registri accreditati) eliminando il nominativo dalla relativa banca dati e rendendolo non visibile nella sezione "Registro Persone Certificate" del sito di AICQ SICEV.

11.2 Revoca della certificazione da parte di AICQ SICEV

Il Presidente del CdA di AICQ SICEV delibera circa la revoca della certificazione e la cancellazione dal Registro di interesse delle figure professionali coinvolte, dispone il ritiro della certificazione e la cancellazione dal Registro interessato anche su richiesta del CSI, nel caso in cui siano stati violati i principi dell'imparzialità in un iter di certificazione.

Il provvedimento di revoca della certificazione e cancellazione può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di Deontologia professionale;
- nel caso in cui le Figure Professionali non abbiano risposto ed inviato la documentazione di rinnovo richiesta, entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- nel caso in cui le Figure Professionali non abbiano provveduto a saldare la quota di iscrizione/mantenimento entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- nel caso in cui le Figure Professionali non abbiano risposto ed inviato la documentazione di integrazione per il rinnovo richiesta, entro quattro mesi dall'avviso di sospensione;
- su richiesta degli Iscritti; il provvedimento viene attuato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta della Figura Professionale.
- nei casi previsti dai Regolamenti Specifici di Schema.

La revoca della certificazione e la cancellazione dal relativo Registro comportano per le Figure Professionali:

- l'obbligo di riconsegnare o eliminare in modo definitivo il certificato e la tessera di identificazione ricevuta da AICQ SICEV entro 30 giorni dalla data di revoca e cancellazione;
- l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio AICQ SICEV;
- l'obbligo di non qualificarsi come Figure Professionali certificate AICQ SICEV;
- l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione ai propri Committenti;
- l'obbligo di saldare tutte la/e fattura/e in essere a Suo nome, ivi compresa/e quella/e dell'anno in corso.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato è facoltà di AICQ SICEV tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

I provvedimenti di revoca e cancellazione vengono comunicati ad ACCREDIA (solo per i Registri accreditati) e pubblicati nel sito di AICQ SICEV.

11.3 Rinuncia alla certificazione da parte dell'iscritto

Il contratto di certificazione stipulato tra le parti mediante la firma del *Modulo "Domanda di ammissione esame e contratto di certificazione - DEC"* ha durata annuale dalla data di emissione della certificazione e si intende tacitamente rinnovato secondo quanto previsto dai Regolamenti Generali e Specifici applicabili, salvo disdetta esplicita da parte dell'iscritto AICQ SICEV da inviarsi a mezzo PEC (se non disponibile la comunicazione può essere fatta tramite e-mail all'indirizzo amministrazione@aicqsicev.it) almeno 90 giorni prima della data di scadenza annuale.

12. RECLAMI E RICORSI

I reclami e i ricorsi possono essere inoltrati in forma scritta libera tramite questi canali:

- indirizzo di posta elettronica certificata: aicq.sicev@legalmail.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@aicqsicev.it
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile Tecnico, all'indirizzo:
AICQ SICEV Srl – Via E. Cornalia n. 19 – 20124 Milano (MI).

12.1 Reclami

Un reclamo può essere presentato da un Iscritto, da un Candidato o da qualunque altra parte interessata e può riguardare le modalità operative adottate dal personale di AICQ SICEV (inclusi i professionisti incaricati) nel corso delle diverse fasi delle attività di certificazione.

Un reclamo può, più in generale, avere le origini più diversificate, pur riguardando sempre l'attività di certificazione di AICQ SICEV.

AICQ SICEV ne tiene debitamente conto alle seguenti condizioni:

- i reclami devono essere inoltrati in forma scritta (è accettato qualunque supporto) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo;
- devono essere riportati il nominativo e i recapiti del reclamante;
- devono essere esposti i motivi del reclamo.

Nel caso in cui tali informazioni non fossero contenute nel reclamo, il mittente dev'essere contattato per le necessarie integrazioni.

AICQ SICEV comunica alla Parte reclamante, l'avvenuta ricezione del reclamo, entro 15 giorni dalla ricezione dello stesso, indicando i tempi entro i quali verrà fornita una risposta.

Decorso tale termine AICQ SICEV deve comunicare alla Parte reclamante le motivazioni del ritardo.

I reclami vengono esaminati dal Responsabile Qualità e in ogni caso il reclamo dev'essere valutato da personale che non ha partecipato all'attività oggetto del reclamo stesso. Il Responsabile Qualità coinvolge tutte le pertinenti funzioni, e informa la Presidenza di AICQ SICEV per valutare se occorra informare immediatamente il Presidente del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità in modo che detto Comitato possa esaminare la situazione oppure se sia possibile informare il CSI del reclamo in questione nel corso della prima riunione utile.

Nel caso il reclamo riguardi attività svolte dal Responsabile Qualità la gestione di esso viene affidata al Responsabile Tecnico.

Ogni reclamo deve essere gestito con una ricostruzione degli eventi oggetto dello stesso e con un'analisi delle cause che può condurre a un'azione correttiva oltre che al trattamento.

Alla fine dell'iter di gestione del reclamo, AICQ SICEV deve inviare una comunicazione scritta al reclamante, nella quale riporta l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti adottati.

Le informazioni relative al reclamo e alla sua risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

Tutta la gestione di un ricorso/appello da parte di AICQ SICEV è gratuita e non comporta oneri per i proponenti.

12.2 Ricorsi e Appelli

I ricorsi e gli appelli contro l'operato degli Organi valutante (Commissione d'Esame), di quelli che riesaminano e approvano, ovvero che deliberano la certificazione (con competenza e imparzialità e assenza di conflitto di interessi), vengono proposti dalla parte lesa al Comitato di Appello, per tramite del Responsabile Tecnico, entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto.

Con il termine ricorso o appello si definisce una richiesta inoltrata per chiedere l'annullamento o la modifica di un provvedimento che si considera lesivo dei propri diritti o interessi relativamente alle decisioni prese da AICQ SICEV durante le attività di certificazione/sorveglianza/rinnovo.

Ogni Iscritto/Candidato che si avvale dei servizi di certificazione di AICQ SICEV ha facoltà di presentare ricorsi/appelli scritti con riferimento alle decisioni e ai provvedimenti adottati da AICQ SICEV a seguito di una attività di certificazione, affinché tali decisioni vengano riesaminate.

Nell'inoltrare un ricorso/appello, mediante posta elettronica ordinaria o certificata ovvero lettera raccomandata, il mittente dovrà specificare i propri dati identificativi, l'oggetto del ricorso/appello stesso, le motivazioni sottostanti, gli eventuali allegati a sostegno delle motivazioni di cui sopra e la firma leggibile. La mancanza di uno o più degli elementi citati costituisce motivo di inammissibilità del ricorso / appello. In tali situazioni, AICQ SICEV inoltrerà al mittente una comunicazione contenente le motivazioni dell'inammissibilità.

Qualora il ricorso/appello sia accoglibile, il Responsabile Tecnico avvia una fase istruttoria del riesame del ricorso/appello, e dell'analisi delle cause che hanno portato al ricorso/appello stesso, coinvolgendo le parti interessate. Il ricorso/appello verrà valutato dal Comitato di Appello e comunque verrà coinvolto solo personale che non ha partecipato all'attività di valutazione oggetto del ricorso/appello. Al termine dell'indagine, entro massimo due mesi dalla ricezione, il ricorrente verrà informato in modo documentato dell'esito delle verifiche/analisi effettuate.

Il Comitato di Appello, sentite le parti ed acquisita l'eventuale documentazione a corredo, si pronuncia entro 60 giorni da quando il ricorso è stato presentato, informando quando è appropriato il Presidente del CSI (necessariamente se non sono stati rispettati i principi di imparzialità ed equità).

Il giudizio emesso dal Comitato di Appello non è ulteriormente appellabile, se non di fronte ad ACCREDIA nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati i requisiti di accreditamento da parte di AICQ SICEV. Eventuali ricorsi nei confronti delle attività svolte dal Comitato di Appello, a fronte di quanto previsto dallo Statuto AICQ SICEV e dal Manuale Qualità, possono essere rivolti per iscritto ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati secondo quanto previsto al paragrafo 15 seguente.

Tutta la gestione di un ricorso/appello da parte di AICQ SICEV è gratuita e non comporta oneri per i proponenti.

13. CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI AICQ SICEV

Vedere il Regolamento d'uso del Marchio figurativo AICQ SICEV.

14. ARBITRATO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento al Codice civile e alla legislazione specifica che regola l'attività della Figura Professionale (se esistente).

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti interessate alla attuazione del presente documento saranno devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati l'uno da una parte, l'altro dall'altra parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra i due arbitri di parte.

Ove non fosse raggiunto l'accordo per la nomina del Presidente, questo verrà designato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano, giudicherà in via irrituale ex bono et aequo senza formalità procedurali ed il suo lodo sarà inappellabile.